

REGOLAMENTO (CE) N. 178/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2004

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2004 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 12 al 16 gennaio 2004, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A, I.B, punti 5 e 6, I.F e I.H, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001,

considerando quanto segue:

Le domande presentate dal 12 al 16 gennaio 2004 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 della Commissione (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

⁽²⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 50/2004 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 9).

ALLEGATO I. A

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4590	0,8588
09.4599	0,0077
09.4591	—
09.4592	1,0000
09.4593	1,0000
09.4594	1,0000
09.4595	0,0077
09.4596	1,0000

ALLEGATO I. B

5. Prodotti originari della Romania

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4758	0,8086

6. Prodotti originari della Bulgaria

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4660	1,0000
09.4675	—

ALLEGATO I. F

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4155	1,0000
09.4156	1,0000

ALLEGATO I. H

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4781	1,0000
09.4782	0,6520